

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 2

mercoledì, 11 gennaio 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2023, n. 1 Potenziamento dell'intervento regionale a sostegno dell'economia toscana attuato tramite la società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008.	4
LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2023, n. 2 Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi di governo ed organismi politici della Regione. Modifiche alla l.r. 1/2009.	15
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 gennaio 2023, n. 3/R Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) Abrogazione della l.r. 32/2003.	24
AVVISI DI RETTIFICA	31
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2022, n. 45 Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l'anno 2023). Avviso tecnico di errore materiale. (Pubblicata sul B.U. n. 64 del 30/12/2022).	32

SEZIONE

I

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 2023, N. 1

**Potenziamento dell'intervento regionale a sostegno dell'economia toscana
attuato tramite la società Sviluppo Toscana S.p.A.
Modifiche alla l.r. 28/2008.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2008
- Art. 2 - Piano delle attività. Sostituzione dell'articolo 3 bis della l.r. 28/2008
- Art. 3 - Piano della qualità della prestazione organizzativa. Modifiche all'articolo 3 ter della l.r. 28/2008
- Art. 4 - Bilancio. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 28/2008
- Art. 5 - Controlli. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/2008
- Art. 6 - Organi sociali. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 28/2008
- Art. 7 - Direttore generale. Inserimento dell'articolo 6 bis 1 nella l.r. 28/2008
- Art. 8 - Abrogazione dell'articolo 7 della l.r. 28/2008
- Art. 9 - Norme transitorie
- Art. 10 - Adeguamento dello Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A.
- Art. 11 - Clausola di neutralità finanziaria
- Art. 12 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettera n), e l'articolo 50 dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);

Considerato quanto segue:

1. La decisione della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 28 (Potenziamento e innovazione degli strumenti di intervento regionale a sostegno dell'economia toscana: decisioni in merito al Piano Industriale 2020-2024 di Fidi Toscana Spa e strategie inerenti l'in-house providing a supporto della Regione Toscana), in merito alla quale il Consiglio regionale si è espresso con la risoluzione 6 aprile 2022, n. 182, conferma decisamente il ruolo di Sviluppo Toscana S.p.A. quale società a servizio dello sviluppo economico regionale, con trasformazione da organismo intermedio ad agenzia di sviluppo e con un forte incremento delle attività svolte rispetto a quelle ad oggi affidate;
2. È necessario aggiungere all'oggetto sociale ulteriori e significative attività proprie, tali da delineare un supporto a tutto tondo nell'attuazione delle politiche di intervento regionale, anche estendendo il perimetro dell'operatività alle aziende sanitarie, in ragione del previsto impatto che le stesse potranno dover fronteggiare per la gestione delle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
3. È opportuno il superamento della vigente distinzione delle attività tra quelle "istituzionali a carattere continuativo" e quelle "istituzionali a carattere non continuativo";
4. È necessario armonizzare le scadenze per la formazione del piano di attività annuale con proiezioni pluriennali e del bilancio di previsione di Sviluppo Toscana S.p.A. con quelle di approvazione dei documenti di bilancio regionale;
5. Alla luce di quanto espresso dal Consiglio Regionale con la sopracitata risoluzione n. 182/2022, è opportuno stabilire che la governance di Sviluppo Toscana sia impostata in una logica di collegialità e che pertanto sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, in luogo di un amministratore unico, tenuto conto che l'evoluzione della società nel ruolo di supporto allo sviluppo economico toscano comporta un'evidente maggiore complessità dell'articolazione organizzativa e che in altre società in-house simili italiane si riscontra la presenza di un consiglio di amministrazione;
6. È opportuno prevedere la nuova figura del Direttore generale;
7. Per il compimento delle varie attività e adempimenti richiesti dalle modifiche legislative è necessario disporre che l'attuale "governance" si protragga fino a quando l'assemblea, convocata non appena espresse le relative designazioni, approverà le nomine di primo insediamento del Consiglio di amministrazione;
8. Al fine di consentire il più celere avvio delle procedure per il riassetto della governance societaria nel senso delineato dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto sociale.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2008

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), dopo le parole: "enti dipendenti" sono inserite le seguenti: "e delle aziende sanitarie come individuate dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/2008, dopo le parole: "finanziario," sono inserite le seguenti: ", ivi compreso il rilascio di garanzie," e dopo le parole: "enti pubblici" sono aggiunte le seguenti: ", anche in adempimento alle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".
3. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/2008 sono aggiunte le parole: "e per l'attuazione di progetti, programmi e iniziative di miglioramento dell'attrattività localizzativa della Toscana".
4. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/2008, dopo le parole: "locali regionali" sono aggiunte le seguenti: ", supporto alle amministrazioni pubbliche locali per la realizzazione di attività di interesse generale,".
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
"1 bis. Nell'oggetto sociale di Sviluppo Toscana S.p.A., quale agenzia di sviluppo a supporto della Regione Toscana, sono ricomprese altresì le seguenti attività:
 - a) realizzazione o gestione di incubatori di impresa e altre infrastrutture per il trasferimento tecnologico, collocati in immobili di proprietà o nella disponibilità della società, della Regione o di altri soggetti pubblici;
 - b) realizzazione di progetti di investimento nelle infrastrutture pubbliche a finalità produttive;
 - c) supporto e assistenza informativa alle imprese nell'accesso alle opportunità di ricerca per l'innovazione tecnologica e di finanziamento, nei limiti e con le modalità definite dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), con particolare riferimento al necessario coordinamento con le associazioni di categoria extra agricole che partecipano alle procedure di concertazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
 - d) assunzione di partecipazioni di minoranza tramite fondi attivati nell'ambito di programmi finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie, con le modalità stabilite nei regolamenti dei fondi stessi e nel quadro dei regimi di aiuto, al capitale sociale di imprese, costituite o costituende nella forma di società di capitali, anche attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili;
 - e) gestione, costituzione e collocamento, nonché sottoscrizione, per il tramite di una società di gestione del risparmio (SGR), di quote di fondi chiusi, mobiliari e immobiliari, aventi sede nel territorio regionale."
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 28/2008 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Sviluppo Toscana S.p.A. può detenere partecipazioni, anche totalitarie o di maggioranza, in società necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Qualora esse siano connotate quali "in house providing", la società attiva le procedure per assicurarne il relativo controllo analogo."

Art. 2

Piano delle attività.

Sostituzione dell'articolo 3 bis della l.r. 28/2008

1. L'articolo 3 bis della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 bis
Piano delle attività
1. La società svolge la propria attività sulla base di un piano delle attività annuale con eventuali proiezioni pluriennali. Il piano delle attività di Sviluppo Toscana S.p.A. indica, per ciascuna delle attività istituzionali di cui all'articolo 2, il corrispettivo determinato avendo a riferimento i costi che concorrono, in modo diretto o indiretto, allo svolgimento delle stesse. I corrispettivi sono calcolati sulla base del tariffario dei compensi unitari da corrispondere a Sviluppo Toscana S.p.A. di cui al comma 2. I costi per lo svolgimento delle attività sono dettagliati in apposito catalogo-listino, elaborato sulla base del tariffario.
2. La Giunta regionale, con delibera da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva annualmente:
 - a) il tariffario dei compensi e il catalogo-listino elaborato dalla società, corredando la relazione di congruità economica in relazione all'oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
 - b) gli indirizzi per l'attività e la redazione del relativo piano, la gestione e il controllo di Sviluppo Toscana S.p.A.;
 - c) le attività per le quali la Regione Toscana intende avvalersi di Sviluppo Toscana S.p.A. ed il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
3. La realizzazione delle attività previste nel piano delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, di norma nel termine di cui al comma 2. La convenzione è redatta nel rispetto, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari, nonché dei sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari che concorrono al piano di attività.
4. Il piano delle attività è adottato da Sviluppo Toscana S.p.A. e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello cui si riferisce, contestualmente al bilancio di previsione. La Giunta Regionale approva il piano delle attività nel termine di cui all'articolo 4, comma 2.
5. Il piano delle attività è altresì trasmesso contestualmente alla commissione consiliare competente per l'espressione del proprio parere, da rendersi entro quindici giorni dal ricevimento. Decorso il termine senza che la commissione si sia pronunciata, la Giunta regionale può prescindere dal parere.
6. Il piano delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con deliberazione della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del piano stesso o per la rimodulazione delle attività preventivate, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare."

Art. 3

Piano della qualità della prestazione organizzativa.
Modifiche all'articolo 3 ter della l.r. 28/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 3 ter della l.r. 28/2008 le parole: "ed esplicita gli obiettivi individuali dell'amministratore unico" sono soppresse, e le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 ter della l.r. 28/2008 le parole: "dall'amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti: "da Sviluppo Toscana S.p.A.".
3. Al comma 3 dell'articolo 3 ter della l.r. 28/2008 le parole: "L'amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti: "Sviluppo Toscana S.p.A.", e le parole: "ed individuali" sono soppresse.
4. Al comma 4 dell'articolo 3 ter della l.r. 28/2008 le parole: ", su proposta del direttore generale," e le parole: "compresa la valutazione sugli obiettivi individuali dell'amministratore unico e determina l'eventuale premio di risultato spettante in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati" sono soppresse.

Art. 4

Bilancio.
Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 28/2008

1. L'articolo 4 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Bilancio
1. Il bilancio economico di previsione è trasmesso da Sviluppo Toscana S.p.A. alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio sindacale.
2. La Giunta regionale esprime, entro il 28 febbraio di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso."

Art. 5

Controlli.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/2008, dopo le parole: "dotazione organica" sono inserite le seguenti: ", ivi compresa l'assegnazione di incarico al Direttore generale, e"
2. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 28/2008, le parole: "all'amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti: "al Presidente del Consiglio di amministrazione".
3. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 28/2008, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".

Art. 6

Organi sociali.

Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 28/2008

1. L'articolo 6 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Organi sociali

1. Sono organi della società:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Collegio sindacale.
2. Il Consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea, è composto da tre o cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente, sono designati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e con le modalità di cui all'articolo 4 della stessa l.r. 5/2008.
4. La durata degli incarichi dei componenti del Consiglio di amministrazione è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, nei limiti dell'articolo 2383 del codice civile.
5. I compensi del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) e della normativa statale in materia.
6. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana.
7. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente del Collegio sindacale e ai membri del Collegio è determinato ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2008 e della normativa statale in materia.”.

Art. 7

Direttore generale

Inserimento dell'articolo 6 bis 1 nella l.r. 28/2008

1. Dopo l'articolo 6 bis della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis 1

Direttore generale

1. Le funzioni di direzione della società sono affidate a un Direttore generale, individuato dalla società sulla base di apposita procedura di selezione. La Giunta regionale stabilisce i limiti al relativo compenso, nella misura massima spettante ai direttori di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui è soggetto il suddetto emolumento.
2. Il Direttore generale è selezionato tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equipollente, nonché di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o

private equiparabili a Sviluppo Toscana S.p.A. per oggetto sociale, entità di bilancio e complessità organizzativa.

3. Nelle more dello svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione neo insediato può conferire un incarico professionale di Direttore generale di durata non superiore a sei mesi, nel rispetto dei requisiti e con i limiti di compenso di cui al presente articolo.”.

Art. 8

Abrogazione dell'articolo 7 della l.r. 28/2008

1. L'articolo 7 della l.r. 28/2008 è abrogato.

Art. 9

Norme transitorie.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/2008

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
“3 bis. L'assemblea per la nomina di primo insediamento del Consiglio di amministrazione è convocata non appena espresse le designazioni di cui all'articolo 6, comma 3. Fino a tale nomina rimane in carica l'uscente Amministratore unico con funzioni di direzione.”.

Art. 10

Adeguamento dello Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A.

1. L'assemblea di Sviluppo Toscana S.p.A. adegua, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), lo statuto della società alle prescrizioni della presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 11

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 7 gennaio 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 20 giugno 2022, n. 1
diventa

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 giugno 2022, n. 131

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Leonardo Marras

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 20 dicembre 2022

Approvata in data 21 dicembre 2022

Divenuta legge regionale 38/2022 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 2023, N. 2

Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi di governo ed organismi politici della Regione. Modifiche alla l.r. 1/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Dotazione organica e trattamento economico del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione
- Art. 2 - Dotazione organica e trattamento economico del personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari
- Art. 3 - Fondo salario accessorio
- Art. 4 - Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 1/2009
- Art. 5 - Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 56 della l.r. 1/2009
- Art. 6 - Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 1/2009
- Art. 7 - Abrogazioni
- Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria
- Art. 9 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'articolo 23, comma 2;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) e, in particolare, l'articolo 20;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale) e in particolare i capi VI e VII;

Vista la nota della Commissione regionale per le pari opportunità del 7 dicembre 2022 con la quale comunica che non ha ritenuto opportuno formulare il parere obbligatorio;

Considerato quanto segue:

1. La Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Toscana, in sede di giudizio di parifica di sua competenza sul rendiconto della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2021, con deliberazione 131/2022, ha disposto la sospensione del giudizio di parificazione limitatamente ai capitoli di spesa afferenti al trattamento economico accessorio del personale di staff degli organi politici della Giunta regionale e del Consiglio regionale, rinviando ulteriori valutazioni agli esiti del contraddittorio con gli organi regionali, prendendo altresì atto dell'impegno assunto dalla Giunta regionale, con decisione 11 luglio 2022, n. 5, alla predisposizione di una proposta di legge recante modifiche ai capi VI e VII della l.r. 1/2009 con riferimento al trattamento economico del personale e dei responsabili delle predette strutture;
2. Al fine di dare adeguato riscontro alle determinazioni allo stato assunte dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Toscana con la sopracitata deliberazione 131/2022, si provvede alla riconduzione del trattamento giuridico ed economico del personale e dei responsabili delle strutture di supporto agli organi politici, sia della Giunta regionale, sia del Consiglio regionale e delle segreterie dei gruppi consiliari nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Funzioni locali, nonché alla rideterminazione del trattamento accessorio ai medesimi spettante, nell'equiparazione delle voci retributive accessorie secondo l'articolazione prevista dal CCNL; la riconduzione del trattamento giuridico ed economico nell'ambito del CCNL si realizza nel rispetto delle procedure del sistema delle relazioni sindacali ivi previste;
3. Il trattamento accessorio del personale e dei responsabili delle strutture di supporto di cui al punto 2 viene pertanto imputato al fondo salario accessorio del personale del comparto della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Dotazione organica e trattamento economico del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione

1. La Giunta regionale determina la dotazione organica del personale assegnato alle strutture di supporto degli organi di governo della Regione.
2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL Funzioni Locali).
3. La Giunta regionale determina, in ragione delle diverse funzioni attribuite, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati e nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti contrattuali previsti dal CCNL Funzioni Locali, il trattamento accessorio spettante al personale assegnato, ivi compresi i consiglieri, alle strutture di supporto agli organi di governo, di cui all'articolo 44 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), sostitutivo anche dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
4. Ai responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo, ivi compreso il responsabile dell'Ufficio di gabinetto e il Portavoce del Presidente della Giunta regionale di cui agli articoli 41 e 43 della l.r. 1/2009, ed ai consiglieri di cui all'articolo 44, comma 6 bis, la cui competenza si esprima in una pluralità di ambiti od in ambiti particolarmente strategici delle politiche regionali, spetta un trattamento economico fondamentale parametrato a quello previsto dal CCNL Funzioni Locali, Area dirigenza, oltre a un emolumento accessorio sostitutivo di ogni altro emolumento fisso o variabile in ragione delle funzioni svolte e dei diversi livelli di responsabilità.
5. L'emolumento accessorio di cui al comma 4 è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore alla retribuzione di posizione prevista per il responsabile di settore di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009, di medio livello di complessità, fatto salvo quello previsto per il responsabile dell'Ufficio di gabinetto, che non può superare la retribuzione di posizione prevista per il responsabile di settore di più alto livello di complessità.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 5 sono approvate previo esperimento delle procedure previste dal sistema delle relazioni sindacali di cui al CCNL Funzioni Locali.

Art. 2

Dotazione organica e trattamento economico del personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari

1. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, la dotazione organica del personale assegnato alle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari.
2. Al personale di cui al comma 1 si applica il CCNL Funzioni Locali.
3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina, in ragione delle diverse funzioni attribuite, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati e nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti contrattuali previsti dal CCNL Funzioni Locali, il trattamento accessorio, sostitutivo anche dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, spettante:
 - a) al personale assegnato alle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio, di cui all'articolo 53 della l.r. 1/2009;

- b) al portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale, di cui all'articolo 52 della l.r. 1/2009;
 - c) ai responsabili delle strutture di supporto dei componenti dell'Ufficio di presidenza e al Portavoce dell'opposizione, ove istituito, di cui all'articolo 49, comma 2 della l.r. 1/2009;
 - d) al personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari, di cui all'articolo 56 della l.r. 1/2009;
 - e) ai responsabili della segreteria dei gruppi consiliari, di cui all'articolo 58 della l.r. 1/2009, tenuto conto di quanto previsto dai commi 4 e 5.
4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, nonché al responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, di cui all'articolo 49, comma 1 della l.r. 1/2009, spetta un trattamento economico fondamentale parametrato a quello previsto dal CCNL Funzioni Locali, Area dirigenza, oltre a un emolumento accessorio sostitutivo di ogni altro emolumento fisso o variabile in ragione delle funzioni svolte e dei diversi livelli di responsabilità.
 5. Qualora previsto dalla deliberazione di cui al comma 1, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012), il trattamento di cui al comma 4 può essere attribuito ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 3, lettera e) e ad eventuali ulteriori unità di personale, in ragione delle funzioni svolte e delle responsabilità attribuite.
 6. L'emolumento accessorio di cui al comma 4 è determinato dal Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore alla retribuzione di posizione prevista per il responsabile di settore di cui all'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), di minore livello di complessità, fatto salvo quello previsto per il responsabile dell'Ufficio di gabinetto, che non può superare la retribuzione di posizione prevista per il responsabile di settore di più alto livello di complessità.
 7. Le deliberazioni del Consiglio regionale di cui ai commi 3 e 6 sono approvate previo esperimento delle procedure previste dal sistema delle relazioni sindacali di cui al CCNL Funzioni Locali.

Art. 3

Fondo salario accessorio

1. A decorrere dall'anno 2022, l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale di cui agli articoli 1 e 2 viene imputato al fondo del salario accessorio del personale del comparto.

Art. 4

Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 1/2009 le seguenti parole: "la cui dotazione organica è individuata con la deliberazione di cui all'articolo 49, comma 4" sono soppresse.

Art. 5**Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari.
Modifiche all'articolo 56 della l.r. 1/2009**

1. Al comma 7 dell'articolo 56 della l.r. 1/2009 le seguenti parole: “e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute”, sono soppresse.

Art. 6**Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari.
Modifiche all'articolo 58 della l.r. 1/2009**

1. Il comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50, commi 2 e 3, all'articolo 51, commi da 8 a 13, e all'articolo 56.

Art. 7**Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 1/2009:
 - a) il secondo periodo del comma 2 e i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 42;
 - b) il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 43;
 - c) il secondo periodo del comma 3 e il secondo periodo del comma 6 bis dell'articolo 44;
 - d) l'articolo 45;
 - e) i commi 4 e 4 ter dell'articolo 49;
 - f) il secondo periodo del comma 2 e i commi 5, 6 e 6 bis dell'articolo 51;
 - g) il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 52;
 - h) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 53;
 - i) il comma 2 dell'articolo 58.

Art. 8**Clausola di neutralità finanziaria**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 7 gennaio 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 29 novembre 2022, n. 1
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 30 novembre 2022, n. 160

Proponente

Presidente Eugenio Giani

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 13 dicembre 2022

Approvata in data 21 dicembre 2022

Divenuta legge regionale 39/2022 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1](#)

Regione Toscana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 3/R DEL 7 GENNAIO 2023

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) Abrogazione della l.r. 32/2003.

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

Sommario**Preambolo****Art. 1 - Ambito di applicazione****Art. 2 - Disposizioni sull'organizzazione interna della Commissione****Art. 3 - Convocazione della Commissione****Art. 4 - Revoca e sostituzione dei componenti della Commissione****Art. 5 - Norme per il funzionamento della Commissione****Art. 6 - Esame della regolarità formale della domanda****Art. 7 - Attività istruttoria della Commissione****Art. 8 - Parere****Art. 9 - Autorizzazioni all'allontanamento o allo smaltimento in discarica****Art. 10 - Valutazione della dose alla popolazione**

Visto l' articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l' articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117);

Vista la legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117). Abrogazione della l.r. 32/2003, in particolare l'articolo 21;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 13 ottobre 2022;

Vista la preliminare deliberazione del 24 ottobre 2022, n. 1997 di adozione dello schema di regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1507;

Considerato quanto segue:

- 1. in seguito all'approvazione del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101, che in attuazione della direttiva 2013/59 Euratom detta nuove disposizioni sulla protezione dai rischi connessi all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, la Regione Toscana ha approvato la l.r. 40/2021;**
- 2. la l.r. 40/2021 all'articolo 21 prevede l'approvazione del regolamento attuativo della stessa legge, di cui vengono individuati in particolare, i seguenti contenuti:**
 - a) il funzionamento della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 e le modalità di espressione dei relativi pareri,**

- b) la costituzione e il funzionamento del Sistema informativo radiologico toscano (SIRT) di cui all'articolo 17,**
c) le modalità attuative dell'articolo 16.

3. I tempi di realizzazione del Sistema informativo radiologico toscano (SIRT), sistema particolarmente complesso per il coinvolgimento, nella condivisione delle procedure informatiche, di più enti e istituzioni (Regione, Prefetture, Comuni e VVFF), risentono delle oggettive difficoltà relative alla progettazione e implementazione delle infrastrutture informatiche, conseguenti all'elevato e continuo impegno richiesto nell'implementazione dei sistemi informatici per un'efficiente e rapida gestione delle attività necessarie a fronteggiare la pandemia da covid-19.

4. Si rende tuttavia necessario disciplinare prima possibile il funzionamento della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti e le modalità attuative dell'articolo 16 della l.r. 40/2021, come previsto dall'articolo 21 della medesima legge regionale.

5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della l.r. 40/2021 si rende necessaria la specificazione delle strutture regionali competenti al rilascio delle previste autorizzazioni all'allontanamento o allo smaltimento in discarica. In particolare è necessario prevedere, per motivi di efficienza dei procedimenti, che la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni sia della struttura competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e delle autorizzazioni in materia di geotermia e attività minerarie.

6. Si rende necessario pertanto approvare un regolamento in attuazione della l.r. 40/2021.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta le disposizioni attuative della legge regionale n. 40 del 5 novembre 2021, (Disposizioni attuative del d.lgs.31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) Abrogazione della l.r. 32/2003.i), in particolare disciplina:

- a) il funzionamento della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 e le modalità di espressione dei relativi pareri;
b) le modalità attuative dell'articolo 16.

Art. 2
Disposizioni sull'organizzazione interna della commissione

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina dei componenti della commissione, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, individua altresì un supplente che partecipa alle attività della commissione in caso di revoca o assenza del titolare.
2. Nello svolgimento della propria attività, la commissione è coadiuvata da un dipendente regionale, in qualità di segretario designato con atto del Presidente della commissione.
3. Il Presidente della commissione predispone il disciplinare di funzionamento interno della commissione.

Art. 3

Convocazione della commissione

- 1. La commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese nella sede individuata dal Presidente con l'atto di convocazione.**
- 2. Le sedute possono essere validamente tenute con il supporto di strumentazione telematica, a condizione che a tutti i partecipanti sia consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati .**
- 3. Il Presidente provvede alla convocazione della commissione almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.**
- 4. Il Presidente indica, nell'atto di convocazione, l'ordine del giorno della seduta, predisposto sulla base delle pratiche pervenute e il segretario trasmette ai membri della commissione la documentazione inerente le pratiche oggetto dell'ordine del giorno.**
- 5. I membri componenti la commissione che non possono partecipare alla seduta, sono tenuti, entro tre giorni successivi al ricevimento della convocazione, a comunicare al segretario tale impossibilità, specificando altresì le motivazioni dell'impedimento.**
- 6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, ogni impedimento alla partecipazione alle sedute della commissione deve essere tempestivamente comunicato al segretario.**

Art. 4

Revoca e sostituzione dei componenti della Commissione

- 1. Il membro della commissione è revocato, oltre che nei casi previsti dall'articolo 15, comma 4 lettera a), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), anche qualora, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive della commissione stessa.**
- 2. La revoca è pronunciata, su proposta del Presidente della commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.**
- 3. Ogni ente rappresentato nella commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla loro sostituzione.**

Art. 5

Norme per il funzionamento della Commissione

- 1. La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno cinque membri, tra cui il Presidente ed un rappresentante dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro, almeno un membro in possesso di diploma di laurea in fisica ed uno in possesso di diploma di laurea in medicina.**
- 2. La presenza del rappresentante di ARPAT è indispensabile per la validità formale delle sedute nelle quali, per la materia trattata, è richiesta l'espressione del parere di competenza.**
- 3. Ai fini della valida espressione dei pareri di competenza della commissione, è necessaria l'approvazione a maggioranza dei membri presenti.**
- 4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.**

Art. 6

Esame della regolarità formale della domanda

- 1. Il segretario della commissione procede all'esame della regolarità formale della domanda trasmessa completa degli elementi e della documentazione indicati all'articolo 3, comma 4 della l.r.**

40/2021 .

2. Qualora la domanda e/o la documentazione trasmessa sia irregolare o incompleta il segretario invia tempestivamente comunicazione all'ente richiedente il parere indicando le cause della irregolarità o incompletezza, ai fini della necessaria integrazione entro il termine di cui all'articolo 13bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa). In tali casi il termine iniziale di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 40/2021 è interrotto e comincia a decorrere dal ricevimento della domanda completa in tutti suoi elementi e/o della documentazione mancante.

Art. 7**Attività istruttoria della Commissione**

1. Il Presidente della commissione può individuare, tra i suoi membri, un istruttore per ciascuna pratica con il compito di verificare i contenuti tecnici della documentazione a corredo di ciascuna domanda.
2. L'istruttore può chiedere la collaborazione degli altri membri della commissione, esperti nella materia di cui si tratti, nonché di eventuali ulteriori esperti tra il personale dei soggetti rappresentati in commissione. In ogni caso quest'ultimi non possono sostituirsi ai membri della commissione nelle attività valutative e l'attività di consulenza è resa a titolo gratuito.
3. La commissione può effettuare o chiedere agli enti preposti, qualora lo ritenga necessario, sopralluoghi di approfondimento, in relazione alle peculiarità delle pratiche pervenute.
4. La commissione, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, qualora ne ravvisi l'opportunità si può avvalere di eventuali altri organismi ai quali la normativa vigente sul servizio sanitario regionale attribuisca specifiche funzioni consultive, in relazione alle materie oggetto della l.r. n. 40/ 2021.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 4 della l.r. n. 40/2021, la commissione può chiedere all'amministrazione procedente, integrazioni documentali qualora lo ritenga indispensabile ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 8.
6. Nel caso di pareri chiesti dai comuni ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della l.r. 40/2021, la commissione assegna al comune un termine non superiore a trenta giorni entro il quale il comune può trasmettere elementi integrativi richiesti ai sensi del comma precedente. In tal caso il termine è sospeso e ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione e/o elementi conoscitivi richiesti. Il parere è reso entro i termini di cui all'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/2021.
7. Qualora l'integrazione richiesta ai sensi del comma 5 non venga trasmessa, la commissione rilascia parere con esito negativo per mancanza degli elementi necessari per la valutazione.

Art. 8**Parere**

1. La Commissione, regolarmente costituita, esprime, nel rispetto della maggioranza prevista dall' articolo 5, il parere di sua competenza e lo trasmette all'ente richiedente. Copia del parere è trasmessa altresì al Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente.
2. Qualora il parere di cui al comma 1 contenga prescrizioni e condizioni, la commissione provvede tempestivamente alla relativa comunicazione all'ente richiedente.

Art. 9**Autorizzazioni all'allontanamento o allo smaltimento in discarica**

1. Le autorizzazioni all'allontanamento di cui agli articoli 7 e 8 comma 1, della l.r. 40/2021 sono

rilasciate dalla struttura regionale competente per le autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III bis del d. lgs 152/2006 fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Nel caso di attività soggette ad autorizzazione regionale diversa dall'autorizzazione integrata ambientale, la struttura regionale competente per tale autorizzazione rilascia altresì, l'autorizzazione all'allontanamento di cui all'articolo 8 comma 1 della l.r. 40/2021.

Art. 10

Valutazione della dose alla popolazione

1. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 168 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) la Regione si avvale del sistema regionale di monitoraggio e documentazione delle dosi da esposizioni mediche Radiation Dose Index Monitoring (RDIM) centrale, alimentato dai dati forniti dalle strutture sanitarie territoriali, Aziende Usl e dalle Aziende Ospedaliere Universitarie tramite il collegamento automatico ai sistemi RDIM locali.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 7 gennaio 2023

A stylized graphic of a mountain range with several peaks, rendered in shades of gray and white. The mountains are arranged in a perspective view, receding into the distance. The text is centered over the upper part of the image.

AVVISI DI RETTIFICA



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Direzione d'area Assistenza
istituzionale

Prot. n./2.6

Firenze, 10 gennaio 2023

Al Presidente della Giunta regionale
e p.c. Al Direttore generale della Giunta regionale
Alla Direzione Avvocatura regionale, affari
legislativi e giuridici.
Settore Attività legislativa e giuridica

Loro sedi

Oggetto: Legge regionale 29 dicembre 2022, n. (Legge di stabilità per l'anno 2023). Avviso tecnico di errore materiale.

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 30 dicembre 2022, Parte Prima, n. 64, si segnala che, per ovviare ad un errore materiale, al comma 2 dell'articolo 16, le parole: «euro 1.500.000,00 annui» debbono leggersi come: «euro 1.300.000,00 annui».

Distinti saluti.

D'ordine del Presidente
Il funzionario PO Alessandro Tonarelli

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**